

**D.Lgs. 09/07/1997, n. 241**

**Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174.**

Capo III

Disposizioni in materia di riscossione (20)

Sezione I

Versamento unitario e compensazione

**Art. 17 (Oggetto) (30) (35) (39)**

**In vigore dal 27 ottobre 2019**

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. (21) (36)

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte rimosse mediante versamento diretto ai sensi dell' *Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato *Art. 3* resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (22) ;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli *articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* , e quella dovuta dai soggetti di cui all' *Art. 74* ;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall' *Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662* ;

[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; (28) (23) ]

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all' *Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124* ;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con *decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 novembre 1992, n. 461* , e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all' *Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41* , come da ultimo modificato dall' *Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 marzo 1995, n. 85* ; (24)

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; (25) (37)

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; (26) (38) (40)

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell' *articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43* , e successive modificazioni; (31)

h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; (33)

h-septies) alle tasse scolastiche (33).

[ 2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (29) (27) ]

2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato. (32)

2-quater. In deroga alle previsioni di cui all' *articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212* , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell' *articolo*

35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. (34)

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all' *articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell' *articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. (34)

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. (34)

---

(20) Per i versamenti mediante delega al concessionario vedi l'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37.

(21) Comma modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. 10, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*, dall' *art. 8, comma 18, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*, e dall' *art. 3, comma 4-bis, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*; a norma dell' *art. 3, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019* la disposizione del citato art. 3, comma 1, si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

(22) Lettera modificata dall' *art. 1, comma 10, lett. a), D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422*.

(23) Lettera soppressa dall' *art. 1, comma 10, lett. b), D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360*.

(24) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(25) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81*, a decorrere dal 1° aprile 1999, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/1999*. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' *art. 83, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342*.

(26) Lettera aggiunta dall' *art. 20, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60*, come modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464*, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(27) Comma soppresso dall' *art. 11, comma 1, lett. g), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542*.

(28) Lettera aggiunta dall' *art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*.

(29) Comma aggiunto dall' *art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56*, con la decorrenza indicata nell' *art. 7 dello stesso decreto*.

(30) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 16 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(31) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 50, L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(32) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 4-bis, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(33) Lettera aggiunta dall' *art. 4-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*; a norma dell' *art. 4-quater, comma 2, del medesimo D.L. n. 34/2019* le disposizioni della presente lettera acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2019, e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.

(34) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*.

(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 - 28 gennaio 2010, n. 22 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 25 sollevata in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione.

(36) In deroga al presente comma vedi l' *art. 2, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388* e l' *art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175*. Per il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo vedi l' *art. 34, comma 1, della suddetta L. n. 388/2000*. Vedi, anche, il *Provvedimento 21 dicembre 2009*, l' *art. 31, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* e il *Provvedimento 16 marzo 2012*.

(37) Con D.M. 2 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244) è stata disposta l'estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione. Con D.M. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 26 luglio 2003, n. 172) è stata disposta l'estensione alla riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni. Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 2004, per le società cooperative, e il D.M. 18 luglio 2005, per l'INPGI. Vedi, inoltre, il D.M. 15 luglio 2010, il D.M. 8 novembre 2011, il *D.M. 19 novembre 2015*, il *Provvedimento 19 luglio 2016*, il *Provvedimento 19 luglio 2016*, il *Provvedimento 20 aprile 2017*, il *Provvedimento 26 giugno 2018* e il *Provvedimento 9 luglio 2018*.

(38) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e l'art. 37, comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(39) Vedi, anche, l' *art. 2, D.L. 12 novembre 2002, n. 253*, l' *art. 2, comma 10-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e l' *art. 2, comma 17, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per la sospensione dell'effettuazione della compensazione di cui al presente articolo vedi l' *art. 62, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n.*

289 . Per la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2003, vedi l' *art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003* ; per l'anno 2004, l' *art. 1, D.P.C.M. 14 luglio 2004* ; per l'anno 2005, l' *art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005* ; per l'anno 2006, l' *art. 1, D.P.C.M. 28 luglio 2006* ; per l'anno 2007, l' *art. 1, D.P.C.M. 6 luglio 2007* ; per l'anno 2008, l' *art. 1, D.P.C.M. 29 luglio 2008* ; per l'anno 2009, l' *art. 1, D.P.C.M. 24 luglio 2009* ; per l'anno 2010, l' *art. 1, D.P.C.M. 27 luglio 2010* ; per l'anno 2011, l' *art. 1, D.P.C.M. 12 maggio 2011* ; per l'anno 2012, l' *art. 1, D.P.C.M. 6 giugno 2012* . Vedi, anche, il *comma 30 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* , l' *art. 37, comma 11-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223* , aggiunto dall' *art. 3-quater, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44* , e l' *art. 11, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* .

(40) Si tenga presente che l' *art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60* , il cui comma 3 ha aggiunto la presente lettera, è stato successivamente abrogato dall' *art. 39, comma 1, lett. a), L. 14 novembre 2016, n. 220* , a decorrere dal 1° gennaio 2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi gli *artt. 40* , comma 1, e *art. 41, comma 1, della medesima legge n. 220/2016* .